

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto. C. 4427 Cancellieri e C. 4435 Arlotti ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4497 – Adozione del testo base</i> ) .....	38
ALLEGATO 1 ( <i>Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base</i> ) .....	47

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno. COM(2017)142 final ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	39
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final) ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	45
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di documento finale</i> ) .....	54
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di documento finale</i> ) .....	57

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

#### La seduta comincia alle 12.40.

**Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto.**

**C. 4427 Cancellieri e C. 4435 Arlotti.**

*(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4497 – Adozione del testo base).*

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che, in data 7 giugno 2017, è stata

assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4497 d'iniziativa della deputata Ricciatti recante « Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 4427 Cancellieri e C. 4435 Arlotti, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra in sintesi i contenuti della proposta di legge Ricciatti C. 4497.

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta, da realizzare attraverso la promozione di forme di collaborazione e di intesa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali. In particolare, tra le finalità assumono particolare rilievo: il riconoscimento

del ruolo strategico del turismo all'aria aperta; la promozione della crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale; il potenziamento delle risorse ambientali e culturali delle diverse realtà italiane; il sostegno del ruolo delle imprese operanti nel settore del turismo all'aria aperta; la promozione di sistema infrastrutturale e di trasporto volto alla massimizzazione dei flussi turistico-ricettivi; l'agevolazione della fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriale.

L'articolo 2 affida alla elaborazione di un Piano nazionale per lo sviluppo del turismo all'aria aperta la definizione delle caratteristiche: delle strutture ricettive all'aperto; delle forme dell'ospitalità diffusa; delle aree di sosta dei camper; degli agricampeggi e dei *camping village* nonché le caratteristiche dei campeggi municipali multifunzionali. Il Piano è presentato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della proposta di legge, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al Piano è altresì demandata la definizione dei livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi nelle strutture ricettive all'aperto: sorveglianza durante i periodi di apertura; relazioni con il pubblico o assistenza dei clienti; copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti; accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici.

L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo per il turismo all'aria aperta, destinato al potenziamento delle strutture ricettive all'aria aperta, alle dotazioni, agli impianti e alla gestione dei rifiuti, alla promozione del comparto dei veicoli ricreazionali e all'introduzione di agevolazioni fiscali.

Per quanto concerne la proposta di testo unificato presentato nella seduta di

ieri, considerata l'impostazione assai diversa della proposta di legge della collega Ricciatti testé illustrata, ritiene si possa procedere all'adozione come testo base della proposta come già elaborata, rinviando alla fase dell'esame delle proposte emendative la possibilità di inserire alcune disposizioni recate dalla proposta C. 4497.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti.

Avverte quindi che sarà posta in votazione la proposta, avanzata dal relatore, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge il testo unificato elaborato dal relatore.

La Commissione approva la proposta di adottare il testo unificato elaborato dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 1*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno.**

**COM(2017)142 final.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno » (COM(2017)142), presentata dalla Commissione europea il 22 marzo 2017.

L'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza da parte della Commissione europea e delle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (ANC) costituisce un elemento fondamentale per la creazione di un mercato interno aperto, competitivo e innovativo.

L'Europa ha sempre costituito un fattore di potente stimolo nei confronti degli Stati membri per promuovere la concorrenza e anche per rimuovere le resistenze dei Paesi più riottosi in tal senso. Permangono differenze di approccio all'interno dell'Unione europea, ma l'evoluzione normativa e ordinamentale che si è registrata negli ultimi anni tende a rafforzare la collaborazione tra Stati membri e Commissione europea.

Gli Stati membri, infatti, sono diventati partner essenziali della Commissione europea per l'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza. Infatti, dal 2004 le ANC applicano le norme di concorrenza dell'UE in stretta collaborazione con la Commissione europea, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003, che conferisce alle ANC i necessari poteri applicativi, e nell'ambito della Rete europea della concorrenza, all'interno della quale le autorità nazionali possono scambiarsi informazioni e aiutarsi nelle indagini. In particolare, il regolamento (CE) n. 1/2003 ha introdotto un decentramento, in capo alle autorità e alle giurisdizioni nazionali antitrust, del controllo delle regole di concorrenza, in precedenza interamente affidato alla competenza della Commissione europea, rafforzando il ruolo delle autorità nazionali e permettendo alla Commissione di concentrarsi sulle violazioni più gravi aventi una dimensione transfrontaliera. Tuttavia, permangono ancora alcune criticità che il regolamento non è riuscito

a risolvere, legate soprattutto al fatto che in materia di concorrenza le ANC applicano prevalentemente il diritto nazionale, con la conseguenza che la normativa UE è applicata negli Stati membri sulla base di procedure e sanzioni differenti. Infatti, nonostante molti Stati membri abbiano allineato volontariamente il loro ordinamento, in misura più o meno ampia, alle procedure stabilite nel citato regolamento (CE) n. 1/2003, sussistono ancora notevoli differenze tra i diversi regimi nazionali, in gran parte dovute alle disparità nella posizione istituzionale e nel livello di autonomia delle ANC nei singoli Stati membri. Pertanto, con la presente proposta di direttiva la Commissione europea intende armonizzare gli strumenti e i poteri a disposizione delle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (ANC), al fine di renderli più efficaci nel contrastare condotte anticoncorrenziali, sul modello di quelli attribuiti alla Commissione europea dal citato regolamento (CE) n. 1/2003 nei procedimenti di sua competenza. In particolare, la Commissione europea intende garantire che le ANC agiscano in maniera autonoma e imparziale, avvalendosi di risorse finanziarie, strumentali e umane adeguate allo scopo, e dispongano di strumenti di indagine e decisionali efficaci e dei poteri necessari per raccogliere qualunque prova pertinente, tenendo conto anche delle nuove tecnologie digitali. Esse, inoltre, dato il numero sempre crescente di imprese operanti a livello internazionale, devono essere in grado di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive anche nei confronti di quelle che non abbiano sede legale nel loro territorio. Infine, per la Commissione europea è importante che le ANC dispongano di programmi di clemenza coordinati, che incoraggino le imprese a denunciare l'esistenza di cartelli illegali.

Con riferimento al complesso delle indagini *antitrust* avviate dalla Commissione e dalle autorità nazionali, peraltro, emerge un'asimmetria nei dati che sembrerebbe confermare la persistenza di un approccio differenziato tra le autorità nazionali dei diversi Stati membri. In particolare, dal

confronto nel periodo 2004-2015 l'autorità nazionale italiana sembrerebbe più attiva rispetto alle autorità di altri Stati membri, come Francia e Germania, dove, a fronte di un più elevato numero di indagini avviate, è stato adottato un numero proporzionalmente inferiore di decisioni. Infatti, mentre in Italia, a fronte di 135 indagini avviate, sono state adottate 112 decisioni, in Francia il rapporto è di 119 su 246 e in Germania di 113 su 200. Tale disparità di trattamento applicata dalle economie europee più forti ed avanzate a favore delle loro imprese nazionali può pregiudicare la libera concorrenza nel mercato interno e pone ancora di più l'esigenza di una piena armonizzazione degli approcci e delle regole.

Procede quindi ad una sintetica descrizione del contenuto della proposta di direttiva, che si compone di 34 articoli.

Il capo I (articoli 1 e 2) concerne l'oggetto e l'ambito di applicazione e le principali definizioni utilizzate nella proposta.

Il capo II (articolo 3) concerne i diritti fondamentali e mira a garantire che gli Stati membri forniscano alle ANC garanzie adeguate per l'esercizio dei loro poteri.

Il capo III riguarda l'indipendenza e le risorse a disposizione delle ANC. Circa l'indipendenza (articolo 4), viene stabilito in particolare che gli Stati membri devono predisporre garanzie affinché il personale e i membri dell'organo decisionale delle ANC svolgano i loro compiti in modo indipendente da ingerenze politiche e da altre influenze esterne e che i dirigenti delle ANC possano essere sollevati dall'incarico soltanto se non soddisfano più le condizioni richieste per lo svolgimento dei loro compiti o hanno commesso gravi illeciti. Circa le risorse (articolo 5), viene stabilito l'esplicito obbligo per gli Stati membri di garantire che le ANC dispongano delle risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti. In merito, segnala che il Governo, nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, sostiene che il parametro alla base della determinazione

delle risorse, che fa perno sul concetto di necessità, sia relativo e giustificerebbe l'esigenza di un confronto in sede negoziale alla ricerca di un possibile « puntellamento » del testo, pur nei limiti consentiti dal rispetto delle sensibilità nazionali. A questo proposito, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nelle osservazioni allegate alla Relazione del Governo, aggiunge che la norma relativa alle risorse necessarie apparirebbe generica e di per sé insufficiente a garantire efficacemente l'indipendenza delle ANC. A giudizio dell'Autorità garante, in assenza di qualsiasi parametro quantitativo definito *ex ante* e di una garanzia di rango unionale sulla forma di finanziamento, anche le ANC che allo stato non dipendano da uno stanziamento annuale di bilancio godranno di un limitato margine di autonomia, che i Governi potrebbero legittimamente comprimere in misura significativa. Al riguardo, si tratta di capire se, nel caso specifico dell'autorità nazionale italiana, le risorse stanziare e disponibili, non solo finanziarie, ma anche umane e strumentali, possano ritenersi adeguate allo scopo, anche alla luce delle nuove funzioni e dei nuovi poteri assegnati dalla proposta di direttiva al nostro esame.

Il capo IV concerne i poteri a disposizione delle ANC che gli Stati membri sono tenuti a garantire. Innanzitutto, vi è il potere di effettuare accertamenti nei locali dell'impresa (articolo 6), incluso l'accesso a tutti i locali, il controllo di libri e documenti, l'apposizione di sigilli per la durata dell'accertamento e la richiesta di spiegazioni su fatti o documenti. La norma prevede, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, il potere di effettuare accertamenti in locali diversi da quelli dell'impresa (articolo 7), compreso il domicilio di direttori, amministratori e altri membri del personale, se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che in tali locali siano conservati libri o altri documenti connessi all'azienda e all'oggetto dell'accertamento. In proposito, evidenzia che il Governo, con riferimento alla preventiva autorizzazione giudiziaria, rileva che la proposta non fa uno specifico riferimento

al contenuto del sindacato giurisdizionale – a suo giudizio per evitare di limitarne la portata – facendo rinvio alla giurisprudenza. Pertanto, ad avviso del Governo un argomento in sede di negoziato potrebbe riguardare l'eventualità di una codificazione dell'attuale giurisprudenza relativa alla portata del sindacato giurisdizionale. Infine, il Governo evidenzia che tale misura è presente nella quasi totalità degli ordinamenti degli Stati membri, ad eccezione di tre di essi, tra cui l'Italia, per cui sarebbe necessario un adeguamento normativo. Sempre il capo IV prevede per le ANC una serie di altri poteri (articoli 8-11), tra cui il potere di imporre alle imprese rimedi strutturali e comportamentali e misure cautelari, nonché di rendere obbligatori gli impegni offerti dalle imprese per far cessare un'infrazione. Al riguardo, si segnala che il Governo, con riferimento ai rimedi comportamentali e strutturali, rileva che si tratta di strumenti di cui l'ANC italiana non dispone in base alla normativa nazionale vigente, che tuttavia potrebbero costituire un possibile completamento dei poteri in materia di intese restrittive e di abusi di posizione dominante.

Il capo V (articoli 12-15) concerne le ammende e le penalità di mora. In particolare, l'articolo 12 stabilisce che le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza impongano ammende efficaci, proporzionate e dissuasive alle imprese o associazioni di imprese che commettano un illecito concorrenziale. In caso di violazioni di natura procedurale, le ammende sono proporzionate al fatturato totale delle imprese o associazioni di imprese interessate. Inoltre, viene previsto che la nozione di impresa si applichi ad un'unità economica, anche qualora essa sia costituita da più persone fisiche o giuridiche, in modo da poter infliggere un'ammenda a una società madre per sanzionare il comportamento di una delle sue controllate.

L'articolo 13, relativo al calcolo delle ammende, stabilisce che le ANC, nel determinare l'importo dell'ammenda per un'infrazione alle citate norme del Trat-

tato, tengano conto sia della gravità che della durata dell'infrazione. Prevede, inoltre, norme relative all'irrogazione ad associazioni di imprese insolubili di ammende che tengano conto del fatturato dei loro membri, volte ad assicurare che le associazioni richiedano ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda. In merito, il Governo segnala che la responsabilità patrimoniale in caso di insolubilità dell'associazione, che prevede una copertura di natura sussidiaria o solidale a carico delle imprese interessate, non è contemplata dal diritto interno e di conseguenza necessiterà di un intervento legislativo di adeguamento.

L'articolo 14 riguarda l'importo massimo delle ammende e stabilisce, in particolare, che l'importo massimo delle ammende inflitte dalle ANC a ciascuna impresa o associazione di imprese per violazione degli articoli 101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello non inferiore al 10 per cento del fatturato mondiale totale dell'impresa, realizzato durante l'esercizio sociale precedente. In merito, si evidenzia che il Governo rileva che le norme sulle ammende alle associazioni di imprese, che ancorano il calcolo del massimo edittale al fatturato delle imprese associate, renderanno necessarie, oltre che opportune, modifiche alla legge n. 287/1990, che reca la disciplina generale in materia di antitrust, considerato che l'importo massimo delle ammende previsto in ambito nazionale è di gran lunga inferiore a quello prospettato dalla Commissione europea, in quanto calcolato sulla base delle quote associative versate.

L'articolo 15 stabilisce che le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza abbiano il potere di infliggere penalità di mora efficaci, proporzionate e dissuasive, stabilite in proporzione al rispettivo fatturato totale giornaliero, alle imprese e associazioni di imprese che rifiutino di sottoporsi all'accertamento ispettivo, non adempiano a una richiesta di informazioni o si sottraggano all'ottemperanza delle decisioni. Al riguardo, segnala che l'Autorità garante rileva un'asimmetria nel trattamento sanzionatorio

dell'inottemperanza tra le decisioni di accertamento della violazione, da un lato, e le misure cautelari e le decisioni relative agli impegni delle parti, dall'altro. Per queste ultime, infatti, la proposta stabilisce sia l'imposizione di sanzioni commisurate al fatturato globale sia l'applicazione di penalità di mora, mentre sono previste solo penalità di mora in caso di inottemperanza di obblighi associati all'accertamento dell'infrazione (mancato rispetto della diffida e degli eventuali rimedi strutturali o comportamentali). Ad avviso dell'Autorità garante, tale asimmetria potrebbe essere portata all'attenzione della Commissione nel corso del negoziato.

Il capo VI (articoli 16-22) concerne i programmi di trattamento favorevole, in base ai quali, qualora un partecipante a un cartello segreto collabori a un'indagine dell'autorità garante della concorrenza presentando volontariamente elementi di propria conoscenza sul cartello, in cambio riceva l'immunità dalle ammende irrogate per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione. La Commissione, ritenendo insoddisfacente il livello di convergenza dei programmi di clemenza nazionali, propone una codificazione quasi integrale del modello di programma di clemenza comunitario, in modo da armonizzare le condizioni alle quali le ANC possono concedere l'immunità e la riduzione delle ammende ed accettare le domande redatte in forma semplificata. Al riguardo, segnala che, ad avviso del Governo, il capo VI suscita forti perplessità per l'indebita compressione dell'autonomia degli Stati membri, nonché per le possibili ripercussioni sotto i profili di flessibilità dell'istituto e di adattabilità alle specificità nazionali. Secondo l'Autorità garante, inoltre, il capo VI costituisce il più rilevante elemento di criticità della proposta e sarebbe auspicabile che le ANC restassero libere di modulare alcuni aspetti del programma, in particolare per quanto riguarda le soglie di accesso ai benefici. Su questo aspetto sarà opportuno procedere ad un esame molto accurato. Si tratta, infatti, di capire se è preferibile mantenere in capo alle autorità nazionali un ampio

marginale di discrezionalità ovvero se la logica sottesa alla proposta in esame, quella, cioè, di tendere a una progressiva armonizzazione, non giustifichi anche una sostanziale parificazione dei programmi di trattamento favorevole. Occorre comprendere se la persistenza di regimi differenziati non possa indurre le imprese interessate ad assumere comportamenti opportunistici, privilegiando la collaborazione con un'autorità nazionale piuttosto che con altre. In particolare, l'articolo 16 prevede che non possano beneficiare dell'immunità dalle ammende le imprese che hanno esercitato coercizione su altre imprese perché aderissero al cartello segreto. Al riguardo, si segnala che l'Autorità garante non condivide la scelta di escludere le imprese che hanno esercitato coercizione dal beneficio dell'immunità totale in quanto la norma appare piuttosto ambigua in ordine alla natura delle condotte che priverebbero l'impresa della possibilità di accedere al trattamento clemenziale.

L'articolo 17 stabilisce le condizioni alle quali le ANC possono concedere la riduzione delle ammende alle imprese che rivelano la loro partecipazione ad un cartello segreto ma non possono beneficiare dell'immunità.

L'articolo 18 stabilisce le condizioni che il richiedente deve soddisfare per poter beneficiare del trattamento favorevole, tra cui aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello segreto, cooperare con l'ANC e non aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori.

L'articolo 19 concerne la forma della domanda di trattamento favorevole, mentre l'articolo 20 prevede che l'impresa possa presentare una domanda di immunità non completa e chiedere che le venga attribuito un *marker* (numero d'ordine) per salvaguardare la propria posizione.

L'articolo 21 riguarda la possibilità di presentare domande di clemenza in forma semplificata alle ANC, ovvero senza produrre contestualmente le prove, nel caso in cui il richiedente abbia presentato domanda in forma completa alla Commissione europea. Tale norma persegue l'obiettivo di contemperare l'esigenza di ri-

durre gli oneri amministrativi per le imprese e la pubblica amministrazione con l'interesse delle ANC ad essere comunque informate del caso, in modo da poter valutare l'opportunità di un intervento. Al riguardo, si evidenzia che, ad avviso dell'Autorità garante, l'articolo 21 susciterebbe notevoli preoccupazioni in quanto priverebbe le ANC che ricevono la domanda in forma semplificata della facoltà di chiedere l'integrazione della domanda o informazioni supplementari all'impresa prima che la Commissione europea abbia deciso di non intervenire sul caso. In particolare, secondo l'Autorità garante occorrerebbe insistere per un radicale ripensamento del VI capo della proposta in modo da renderlo più rispettoso dell'autonomia reciproca dei programmi di clemenza e del principio di leale collaborazione tra Commissione europea e ANC. In proposito, occorrerà chiarire se la priorità che viene accordata alla Commissione europea non possa giustificarsi in ragione dell'obiettivo generale di armonizzazione perseguito dalla proposta in esame, anche se ciò può comportare una parziale compressione dei poteri delle autorità nazionali.

L'articolo 22 riguarda l'interazione tra i programmi di trattamento favorevole e le sanzioni inflitte alle persone fisiche e prevede che dipendenti e dirigenti delle imprese che presentano richiesta di immunità siano protetti da eventuali sanzioni penali e amministrative se collaborano attivamente con le ANC.

Il capo VII prevede meccanismi di assistenza reciproca tra le ANC per la notifica e l'esecuzione transfrontaliera delle decisioni. In particolare, l'articolo 23 prevede che quando un'ANC effettua un accertamento su richiesta di altre ANC, in nome e per conto di queste ultime, i funzionari dell'ANC richiedente possano assistere all'accertamento e parteciparvi attivamente, mentre l'articolo 24 concerne la notifica degli addebiti e delle decisioni. Si tratta di una norma importante perché a livello unionale non vi è uno strumento normativo generale che regoli la notifica di atti amministrativi nei Paesi membri.

L'articolo 25 riguarda l'assistenza reciproca nell'esecuzione delle decisioni che impongono ammende o penalità di mora. Anche in questo caso, si tratta di una disposizione particolarmente apprezzabile, dato che il vigente quadro regolamentare rende particolarmente difficoltosa la riscossione delle ammende irrogate dalle ANC ad imprese stabilite in altri Stati membri.

L'articolo 26 riguarda le controversie sulle richieste di notifica e sull'esecuzione delle decisioni sanzionatorie, delle quali regola la competenza e le norme applicabili.

Il capo VIII si compone del solo articolo 27 che riguarda la sospensione dei termini di prescrizione in materia di imposizione di sanzioni e prevede che i termini di prescrizione rimangano sospesi nell'ipotesi in cui sia in corso, dinanzi ad un'altra ANC o alla Commissione europea, un procedimento riguardante la medesima condotta. In merito, si segnala che l'Autorità garante ha osservato che l'esigenza di assicurare la piena applicazione delle regole di concorrenza in un contesto in cui più ANC siano astrattamente competenti non può comportare una compressione eccessiva del principio di certezza giuridica, sotteso all'istituto della prescrizione, esponendo l'impresa per un periodo indeterminato all'esercizio del potere pubblico repressivo.

Il capo IX riguarda disposizioni generali in materia di ruolo delle ANC amministrative dinanzi alle giurisdizioni nazionali (articolo 28), limiti all'uso delle informazioni (articolo 29), tipologia di prove ammissibili dinanzi a un'ANC (articolo 30), costi del sistema della rete europea della concorrenza (articolo 31), che sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Infine, il capo X contiene le disposizioni finali circa il recepimento (articolo 31), l'entrata in vigore (articolo 32) e i destinatari della proposta (articolo 33).

Osserva che il provvedimento in esame appare in larga parte apprezzabile poiché ha l'obiettivo di definire procedure e modalità operative quanto più possibile omogenee da parte delle autorità nazionali,

riducendo il margine di incertezza e le contraddizioni presenti negli orientamenti che, allo stato attuale, condizionano negativamente la realizzazione di un mercato unico veramente competitivo. Restano, tuttavia, da valutare alcuni aspetti specifici. In particolare, si tratta di capire se le soluzioni prospettate dalla Commissione europea rispondano pienamente a questa esigenza ovvero se non se ne possano individuare altre che, fermo restando l'obiettivo generale, permettano di salvaguardare le pratiche migliori, vale a dire le pronunce, gli orientamenti e le modalità operative delle autorità nazionali che comparativamente possono ritenersi più avanzate e più coerenti rispetto agli obiettivi generali stabiliti agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine, posta l'importanza oggettiva della materia trattata, ritiene opportuno svolgere un numero limitato di audizioni, prevedendo di ascoltare rappresentanti delle associazioni delle imprese e dei consumatori, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della giustizia e dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Riterrebbe opportuno audire anche la Commissaria europea competente in materia di concorrenza, Margrethe Vestager.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.**  
(COM(2016) 761 final).

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.**  
(COM(2016) 765 final).

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra le proposte di documento finale relative ai provvedimenti in titolo (*vedi allegato 2 e allegato 3*).

Con riferimento alla proposta di documento finale sulla COM(2016)761, richiama l'attenzione dei colleghi sull'osservazione di cui alla lettera *a*, che sottolinea la necessità di verificare che le indicazioni contenute nella proposta di direttiva non creino sperequazioni e non favoriscano comportamenti opportunistici da parte degli Stati membri meno virtuosi. Altra questione che ha inteso sottolineare alle lettere *c*) delle osservazioni è quella relativa alle diagnosi energetiche in cui l'Italia vanta un primato assoluto con circa 15.000 diagnosi effettuate su un totale di quasi 30.000 in tutta l'Unione europea. Ritiene che anche in questo ambito vi debba essere una maggiore uniformità di applicazione con la possibilità di incentivare campagne informative anche per piccole aziende che potrebbero trovare nell'*audit* uno strumento di efficientamento energetico. Manifesta sin d'ora disponibilità a integrare le osservazioni proposte con contributi che dovessero essere forniti dai colleghi.

Con riferimento alla proposta di documento finale sulla COM(2016)765, sottolinea di aver formulato osservazioni di merito relativamente all'obiettivo di sfruttare appieno il potenziale di risparmio energetico nel settore edilizio. Osserva che l'obbligo del 3 per cento di ristrutturazione degli edifici pubblici sia centrali che periferici implica lo stanziamento di ingenti risorse economiche. Ritiene particolarmente importante l'osservazione di cui alla lettera *e*) volta a parametrare gli incentivi per l'efficienza energetica al risparmio energetico realmente ottenuto dalla ristrutturazione. Evidenzia altresì il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera *h*) relativa agli interventi per favorire lo sviluppo dell'elettromobilità, sottolineando che appare opportuno calibrare l'applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo

della rete infrastrutturale nazionale. Osserva infine che la nuova Strategia energetica nazionale rappresenta l'occasione per riconsiderare gli obiettivi nazionali sul risparmio energetico in un confronto dialettico costante con il Governo. Si dichiara disponibile ad un approfondimento nel merito con i colleghi che vorranno offrire il loro contributo alla

redazione del documento definitivo da inviare alle istituzioni europee.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto. C. 4427 Cancelleri, C. 4435 Arlotti e C. 4497 Ricciatti.**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

## CAPO I

## PRINCÌPI GENERALI E DEFINIZIONI

## ART. 1.

*(Principi generali).*

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo all'aria aperta in attuazione degli articoli 117 e seguenti della Costituzione.

2. Lo Stato, le regioni, e gli enti locali cooperano al fine di:

*a)* riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aria aperta per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del Paese;

*b)* favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del *made in Italy*;

*c)* tutelare e valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi tra arte, natura, ambiente, cultura ed enogastronomia;

*d)* sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all'aria

aperta, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

*e)* promuovere processi di riqualificazione urbanistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo nonché di potenziamento delle reti infrastrutturali nelle aree di particolare sviluppo turistico e di valorizzazione del patrimonio storico di elevato interesse culturale;

*f)* proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

## ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) le caratteristiche delle strutture ricettive all'aperto quali strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, in aree recintate, con la necessaria distinzione tra villaggi turistici e campeggi sulla base della capacità ricettiva prevalente, rispettivamente in unità abitative o in allestimenti mobili, inclusi i posti acqueei di ormeggio delimitati, che offrono ai turisti alloggio e altri servizi accessori per favorire il soggiorno tra cui un numero di parcheggi adeguato alla capacità ricettiva, servizi adibiti a infermeria e a pronto soccorso, accettazione dei clienti, eventuali servizi di bar, ristorazione, spaccio e bazar, nonché impianti e attrezzature sportive e ricreative riservati ai clienti soggiornanti e a loro eventuali ospiti;

b) le forme dell'ospitalità diffusa intesa come l'articolazione su aree diverse, separate tra loro, delle strutture ricettive all'aperto;

c) le caratteristiche delle aree di sosta dei camper quali strutture ricettive all'aria aperta destinate ad accogliere turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento;

d) le caratteristiche degli agricampeggio quali le strutture agrituristiche con spazi riservati ad area di sosta di camper o a campeggio;

e) le caratteristiche dei *camping village* quali i campeggi che possiedono adeguati criteri tecnici e requisiti di sicurezza;

f) le caratteristiche del campeggio municipale multifunzionale quali i campeggi di rapido allestimento realizzati nei comuni dotati di un piano di protezione civile comunale.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono escluse le aree attrezzate per la sosta temporanea regolamentate dall'articolo 185, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, nelle strutture ricettive all'a-

perto sono definiti i livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi:

a) sorveglianza continua durante i periodi di apertura;

b) relazioni con il pubblico o assistenza dei clienti attraverso la presenza di ufficio o di una postazione con un responsabile della struttura o di un delegato preposto;

c) copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti;

d) accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

#### ART. 3.

(*Classificazione e denominazione delle strutture ricettive all'aperto e requisiti comuni*).

1. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 2, comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata » sono aggiornati i livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale, nonché le procedure e i tempi per il rilascio, la modifica e il rinnovo della classificazione delle stesse, prevedendo il ricorso all'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 2, comma 1 sono stabiliti i criteri e i requisiti per la denominazione delle strutture ricettive all'aperto.

3. La classificazione dei campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

#### ART. 4.

*(Piazzole, allestimenti mobili, unità abitative).*

1. Il titolare o gestore della struttura ricettiva all'aperto e i relativi clienti possono installare, senza necessità di titolo abilitativo, accessori degli allestimenti mobili ed elementi di arredo delle piazzole, a condizione che siano provvisori e rimovibili in ogni momento. Le tipologie di elementi di cui al periodo precedente nonché i criteri e le modalità di attuazione del presente comma sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo previa intesa in sede di Conferenza unificata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La natura mobile degli allestimenti organizzati dal gestore della struttura ricettiva all'aperto è asseverata da un professionista o dal produttore, distributore o venditore dell'allestimento, anche a mezzo di un proprio tecnico specializzato. A tale fine si considerano le modalità di allacciamento e di rimozione agli impianti e alle reti di servizi tecnologiche della struttura ricettiva all'aperto e le caratteristiche tecniche dell'allestimento.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la natura mobile dell'allestimento può essere certificata dal produttore direttamente nel libretto di fabbricazione, nel manuale di utilizzazione o in un altro documento, con specificazione delle modalità per il collegamento, rimovibile, agli impianti e alle reti di servizio tecnologiche della struttura ricettiva all'aperto.

#### ART. 5.

*(Compatibilità urbanistica).*

1. Le strutture ricettive all'aperto sono consentite unicamente all'interno dell'apposita zona individuata ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti. L'area deve essere delimitata in ossequio alle normative edilizie e paesaggistiche con recinzioni, accessi e varchi chiudibili, ovvero con demarcazioni od ostacoli non facilmente superabili.

2. I comuni disciplinano l'utilizzazione della zona nel rispetto della pianificazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello comunale del settore possono richiedere l'accesso agli atti e la partecipazione ai procedimenti comunali di approvazione delle disposizioni relative alla disciplina della zona destinata al turismo in strutture ricettive all'aperto.

#### ART. 6.

*(Realizzazione e modifica della struttura ricettiva all'aperto).*

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni regolano la realizzazione delle opere edilizie all'interno del perimetro della struttura ricettiva all'aperto. Per il regime di autorizzazione si applicano le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Nel caso di aree vincolate, per la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto, comprese le unità abitative fisse, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Con l'autorizzazione paesaggistica si intendono autorizzati anche gli allestimenti mobili previsti nel progetto unitario.

3. Nell'ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all'a-

perto, le modifiche delle opere edilizie, comprese le unità abitative, sono attuate secondo il regime ordinario previsto dalla normativa urbanistica in relazione alla rilevanza e all'entità delle modifiche e, qualora l'area sia soggetta a vincolo, necessitano del preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, anche con regime semplificato.

4. Nell'ambito della successiva attività di gestione della struttura ricettiva all'aperto, la sostituzione, la modifica, lo spostamento, la rimozione e il deposito degli allestimenti mobili all'interno della stessa non sono soggetti ad autorizzazione.

#### ART. 7.

*(Dotazioni, impianti e gestione dei rifiuti).*

1. Il terreno dell'area adibita a struttura ricettiva all'aperto deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e da consentire un'agevole percorribilità a piedi o con veicoli.

2. La struttura ricettiva all'aperto deve essere dotata di un idoneo sistema di illuminazione, in particolare nelle strade di viabilità interna, in modo da garantire la sicurezza e la fruibilità notturne. Gli impianti tecnologici, realizzati all'interno della struttura ricettiva, devono essere conformi alla specifica normativa di settore.

3. La struttura ricettiva all'aperto deve essere allacciata alla rete fognaria comunale. Ove ciò non sia possibile, la struttura ricettiva all'aperto deve essere dotata di idoneo sistema e della prescritta autorizzazione allo scarico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper e altri autoveicoli, nonché per la realizzazione e per la gestione dei relativi impianti igienico-sanitari di trattamento e di stoccaggio, i comuni dettano le opportune disposizioni in materia di

igiene, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni dell'articolo 66 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1996, n. 610, relative all'installazione dei pozzetti attinenti al servizio di scarico di residui organici e delle acque chiare e luride.

4. Nelle strutture ricettive all'aperto deve essere previsto un sistema di raccolta dei rifiuti. A tale fine i comuni dettano le opportune disposizioni in materia di igiene, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riguardo alle disposizioni in materia di suddivisione dei rifiuti in base all'origine del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### ART. 8.

*(Concessione di aree demaniali ai fini turistico-ricettivi e realizzazione della struttura ricettiva all'aperto).*

1. Le strutture ricettive all'aperto possono essere realizzate in aree demaniali previo conseguimento di concessione ai sensi delle disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. I comuni individuano nel proprio territorio le aree demaniali idonee per lo svolgimento di attività turistico-ricettiva, al fine di consentirne l'eventuale utilizzazione ai sensi del presente articolo.

3. Sono fatte salve le altre norme vigenti applicabili in materia demaniale.

4. Qualora la realizzazione della struttura ricettiva all'aperto sia prevista in tutto o in parte in un'area demaniale, la relativa concessione è rilasciata unitamente al permesso di costruire applicando la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per il rilascio della concessione da parte del comune, nonché per la sua durata, si applica la normativa dell'Unione

europea in materia a seguito di procedura comparativa.

6. Nel caso in cui vi siano aree demaniali confinanti con aree private nelle quali esista o sia prevista la realizzazione di strutture ricettive all'aperto, il comune deve valutare in via prioritaria l'eventuale richiesta del privato confinante di utilizzo di tali aree demaniali per la fruizione turistica dei suoi clienti.

7. Qualora l'area demaniale sia adiacente a un'area demaniale ove già insista una struttura ricettiva all'aperto, l'eventuale richiesta di concessione da parte del titolare di quest'ultima per la fruizione turistica dei suoi clienti deve essere valutata in via prioritaria dal comune.

#### ART. 9.

*(Disciplina dei complessi esistenti).*

1. Al fine di rendere possibile il recupero e l'utilizzazione delle strutture ricettive all'aperto, già autorizzate e ricadenti in zona con diversa destinazione, i comuni, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'accordo con la regione interessata, adottano una variante allo strumento urbanistico generale vigente per destinare le aree già in uso a zone per complessi ricettivi all'aperto, motivando singolarmente le ragioni delle eventuali esclusioni. In sede di adozione di tale variante, alle aree già in uso dei complessi ricettivi all'aperto possono altresì essere aggiunte altre aree a esse adiacenti, allo scopo di consentire l'adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalla classificazione di cui alla presente legge.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1 i comuni provvedono a individuare tutte le strutture ricettive all'aperto già autorizzate e in esercizio nel proprio territorio.

3. Per le strutture individuate ai sensi del comma 2 può essere richiesta la regolarizzazione sotto il profilo paesaggistico, ove ricadenti in una zona vincolata e realizzate successivamente all'imposizione del vincolo.

#### ART. 10.

*(Delega al Governo per la semplificazione normativa per la realizzazione di strutture ricettive all'aperto).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo ai fini della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri burocratici volti all'avvio, al mantenimento, all'ampliamento e alla ristrutturazione delle strutture ricettive all'aperto.

2. Il Governo, nella redazione del decreto legislativo di cui al comma 1, deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi di delega, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente:

a) prevedere che lo sportello disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sia responsabile dei procedimenti di cui alle lettere b), c) e d);

b) garantire che i procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio di concessioni, di autorizzazioni, di licenze e di nulla osta per l'esercizio di attività e di professioni turistiche siano predisposti e attuati in conformità ai criteri della massima semplificazione, della certezza dei tempi, della tempestività e della trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro completa digitalizzazione;

c) semplificare o, se possibile, eliminare gli eccessivi oneri burocratici relativi all'installazione di manufatti leggeri e di strutture con temporaneo ancoraggio al suolo, nonché di roulotte, camper, case mobili e tende per la sosta e per il soggiorno di turisti all'interno di strutture ricettive all'aperto, ferme restando le competenze regionali in materia;

d) introdurre la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

### CAPO III

## MISURE DI SOSTEGNO E PIANO DI SVILUPPO DEL SETTORE

### ART. 11.

*(Incentivi e agevolazioni fiscali).*

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture ricettive all'aria aperta, come definite dalla legislazione vigente ».

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni prevedono forme e modalità di riduzione dei tributi locali, procedimenti amministrativi semplificati e politiche di sostegno per gli operatori che realizzano o gestiscono campeggi municipali multifunzionali.

### ART. 12.

*(Promozione del comparto dei veicoli ricreazionali).*

1. Al fine di sostenere la promozione del territorio a livello locale e di migliorare la ricettività delle aree di sosta di camper, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Piano nazionale di sviluppo del sistema delle aree di sosta di camper multi-funzionali, integrate con il paesaggio naturale circostante e a basso impatto ambientale, tenuto conto di quanto disposto ai sensi del comma 2.

2. Per consentire la guida di veicoli ricreazionali di peso superiore a 3,5 tonnellate ad uso privato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, introduce la patente B, volta a consentire la guida di veicoli ricreazionali a solo uso privato. I possessori della patente B da almeno dieci anni possono ottenere direttamente la nuova patente B senza dover sostenere una nuova prova pratica o teorica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite di uno stanziamento complessivo annuo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 16.

4. Al fine di incentivare la sostituzione degli autocaravan di categoria euro 0, euro 1 o euro 2 con autocaravan nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a euro 5 e dotati dei più recenti dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale, è concesso un contributo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato. Le disposizioni del periodo precedente hanno validità per gli autocaravan nuovi acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 e immatricolati entro il 31 marzo 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 10 milioni

di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 5, comprese quelle per usufruire del contributo, nonché i requisiti tecnici dei dispositivi tecnologici a tutela della sicurezza stradale necessari per accedere all'agevolazione.

#### ART. 13.

*(Gruppo di lavoro per la promozione del turismo all'aria aperta).*

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese del settore e di sfruttare le potenzialità del comparto in termini di attrazione di flussi turistici internazionali, presso il Comitato permanente per la promozione del turismo istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, è costituito un gruppo di lavoro per la promozione del turismo all'aria aperta, con la partecipazione delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore del turismo all'aria aperta.

2. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'attività del gruppo di lavoro di cui al comma 1 sono assicurate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### ART. 14.

*(Relazione alle Camere).*

1. L'Osservatorio nazionale del turismo, istituito ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, sulla base dei dati raccolti dall'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, entro il 28 febbraio di ciascun anno, invia alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 15.

*(Clausola di salvaguardia).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

#### ART. 16.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e seguenti, escluso il comma 5 dell'articolo 12, stimati in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede come segue:

a) per 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## ALLEGATO 2

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  
che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.  
(COM(2016) 761 final).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)761);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

premesso che:

L'«efficienza energetica al primo posto» è un principio essenziale del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» e dell'Unione dell'energia;

il miglioramento dell'efficienza nella generazione e nel consumo di energia è uno dei modi economicamente più efficaci per ridurre la domanda di energia e la dipendenza da fonti fossili di importazione (petrolio e gas naturale), oltre che i costi a carico delle famiglie e delle imprese;

l'efficienza energetica costituisce, inoltre, un fattore decisivo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalle politiche per la lotta ai cambiamenti climatici, concorrendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

l'efficienza energetica rappresenta, altresì, uno strumento fondamentale per una crescita sostenibile in quanto aumenta la competitività dei sistemi produttivi e

offre l'opportunità di dare un forte impulso all'innovazione e al progresso tecnologico. Inoltre, più avanzate tecnologie per il risparmio energetico negli edifici, nell'industria e nei trasporti creano nuovi qualificati profili professionali;

la direttiva 2012/27/UE ha inteso promuovere l'efficienza energetica in tutta l'Unione attraverso un quadro comune di misure che riguardano ogni fase della catena dell'energia, dalle operazioni di produzione e distribuzione fino al consumo finale, allo scopo di raggiungere il 20 per cento di efficienza energetica nell'Unione entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990;

in base ai dati della Commissione europea, i risultati conseguiti sono abbastanza soddisfacenti, tuttavia con significative variazioni tra Paesi più virtuosi, tra cui l'Italia, che hanno già raggiunto o superato gli obiettivi nazionali, e Paesi che invece sono ancora lontani dal raggiungerli;

in base alle valutazioni della Commissione europea, il quadro normativo e le politiche vigenti consentirebbero di conseguire una riduzione del consumo di energia a livello unionale entro il 2030 del 23,9 per cento;

il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha portato l'obiettivo di efficienza energetica al 27 per cento da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 «tenendo presente un livello UE del 30 per cento»;

conseguentemente, la proposta di direttiva modifica la direttiva 2012/27/UE per aggiornarla all'orizzonte temporale 2030, fissando un obiettivo unionale vincolante di miglioramento dell'efficienza energetica del 30 per cento per il 2030 e prevedendo che gli Stati membri stabiliscano i contributi nazionali di efficienza energetica attraverso piani nazionali integrati per l'energia e il clima;

viene inoltre esteso al 2030 l'obbligo per gli Stati membri di realizzare, secondo un criterio di addizionalità, un risparmio annuo dell'1,5 per cento in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, stabilendo che per il periodo 2021-2030 gli Stati membri potranno contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle misure introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o adottate durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, purché sia dimostrabile che danno luogo ad azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi;

secondo la Commissione europea, l'obiettivo del 30 per cento di efficienza energetica entro il 2030 apporterà all'Europa molteplici benefici tra cui: un aumento del PIL di circa lo 0,4 per cento (70 miliardi di euro); 400 mila nuovi posti di lavoro, in particolare nell'edilizia; la riduzione delle importazioni di gas del 12 per cento;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione favorevole,

con le seguenti osservazioni:

a) occorre verificare se tutte le indicazioni contenute nella proposta di direttiva rispondano pienamente agli obiettivi prefissati ovvero se non siano suscettibili

di creare sperequazioni e favorire comportamenti opportunistici da parte di Stati membri meno virtuosi;

b) le considerazioni di cui alla lettera precedente valgono in particolare con riferimento al criterio dell'addizionalità dei risparmi energetici, fissati nello 1,5 per cento anno, in base al quale sono conteggiati solo i risparmi energetici aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque. Si tratta di un approccio complesso che si presta a disparità tra gli Stati membri in funzione delle loro caratteristiche e scelte. In primo luogo nella valutazione differenziale del termine aggiuntivo. Ma particolare, non tiene conto degli sforzi già realizzati dagli Stati membri nel settore dell'efficienza energetica e specificamente dell'intensità energetica, rischiando di penalizzare i Paesi che, come l'Italia, hanno raggiunto risultati positivi in materia di efficienza energetica e godono di livelli di intensità energetica inferiori alla media UE. Infatti, il costo dell'investimento pubblico e privato per raggiungere il risultato cresce in maniera più che proporzionale al crescere della *performance* di efficienza energetica, con il risultato che i Paesi che vantano una migliore *performance* in termini di consumi energetici dovranno mobilitare risorse economiche molto più ingenti per riuscire ad aggredire il potenziale di riduzione residuo. Pertanto, sarebbe opportuno introdurre una ripartizione più equa dell'onere di riduzione dei consumi di energia tra gli Stati membri che tenga conto della condizione dei singoli Paesi e, in particolare, dell'indice di intensità energetica;

c) per quanto riguarda gli audit energetici, ossia le diagnosi energetiche che le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia sono tenute ad eseguire periodicamente, occorre valutare l'opportunità di introdurre disposizioni che possano da un lato, di rendere più uniformi i comportamenti a livello unionale e, dall'altro, consentano agli Stati membri di

prevedere deroghe all'obbligo nei casi in cui i costi per l'impresa non siano commisurati ai benefici che possono derivarne (ad esempio, in caso di consumi energetici estremamente bassi o di assenza di siti produttivi). Al contempo, occorre valutare l'opportunità di introdurre un sistema di incentivi, accompagnato da idonee campagne informative, per sensibilizzare le piccole e medie imprese circa la necessità di procedere su base volontaria agli audit energetici per razionalizzare ed efficientare i propri consumi di energia;

d) sempre per quanto riguarda gli *audit* energetici periodici, occorre valutare misure che possano migliorare la qualità e l'utilità dei risultati, ad esempio attraverso l'introduzione di obblighi progressivi per l'adozione di misuratori di energia a livello di singole utenze energivore (linee di processo, servizi generali) all'interno dei processi produttivi, anche eventualmente accompagnati da politiche di sostegno, quali ad esempio gli incentivi disponibili in Italia per « Industria 4.0 » come iper e super ammortamento.

## ALLEGATO 3

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)765);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

premesso che:

il settore edilizio produce il 9 per cento del PIL europeo e garantisce circa 18 milioni di posti di lavoro diretti, grazie a 3 milioni di imprese, di cui il 99 per cento PMI, con un fatturato annuo di oltre 1.211 miliardi di euro;

il settore edilizio può svolgere un ruolo centrale nella transizione europea verso l'energia pulita e per il raggiungimento dell'obiettivo del 30 per cento di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030 in quanto responsabile del 40 per cento del consumo energetico finale e del 36 per cento delle emissioni di gas serra;

il parco immobiliare dell'UE è costituito prevalentemente da edifici realizzati molto tempo fa: nella maggior parte degli Stati membri, infatti, la metà degli edifici, sia residenziali che pubblici, è stata costruita prima del 1970, ossia antecedentemente all'entrata in vigore dei primi

regolamenti in materia che hanno previsto standard, tecniche e materiali di costruzione di maggiore efficienza;

la riqualificazione del parco immobiliare esistente sta procedendo a un ritmo relativamente lento a causa di ostacoli di carattere economico-finanziario, tecnico e burocratico-amministrativo. Secondo la Commissione europea, con il tasso di ristrutturazione attuale in Europa occorrerebbe un secolo circa per decarbonizzare il parco immobiliare;

i progressi raggiunti finora nel miglioramento dell'efficienza del settore edilizio non possono essere ritenuti soddisfacenti: secondo la Commissione europea, tra il 2005 e il 2014 il consumo medio annuo di energia per mq in Europa è diminuito del 2,3 per cento dovuto in buona parte al ricambio fisiologico delle apparecchiature e agli obblighi di efficientamento per i produttori e i rivenditori;

un ruolo importante nell'efficientamento energetico del settore edilizio può essere svolto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) che destina una quota considerevole degli investimenti nel settore dell'energia a progetti per l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

la Commissione europea ha annunciato, inoltre, che avvierà l'iniziativa «Finanziamento intelligente per edifici intelligenti» per dare un ulteriore impulso agli investimenti nell'efficienza energetica e negli edifici intelligenti da parte di enti del

settore pubblico, società di servizi energetici, PMI e famiglie, che, in stretta cooperazione con la BEI e gli Stati membri, dovrebbe sbloccare altri 10 miliardi di euro di finanziamenti pubblici e privati fino al 2020 per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;

in prospettiva, l'innovazione tecnologica, soprattutto quella connessa alla digitalizzazione del settore, grazie all'integrazione di nuovi sistemi informatizzati in grado di ottimizzare i consumi gestendoli automaticamente e in tempo reale in base all'andamento di domanda e offerta dell'energia può offrire notevoli progressi in termini di risparmi energetici;

la proposta modifica la normativa vigente (direttiva 2012/31/UE), che stabilisce i requisiti minimi e una comune metodologia circa l'energia utilizzata per il riscaldamento, l'acqua calda, il condizionamento, la ventilazione e l'illuminazione, al fine di contribuire al perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza energetica attraverso l'accelerazione della ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici;

a giudizio della Commissione, le nuove misure permetterebbero di ridurre il consumo annuale di energia finale in modo significativo; creerebbero un mercato della ristrutturazione per le PMI di valore compreso tra 80 e 120 miliardi di euro, con circa 220 mila nuovi posti di lavoro entro il 2030; comporterebbero un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di circa 47 miliardi di euro entro il 2030 e permetterebbero una riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie pari ad un importo compreso tra 24 e 26 miliardi di euro; permetterebbe a numerose famiglie di abbandonare la povertà energetica;

la proposta incoraggia la diffusione delle infrastrutture necessarie all'elettromobilità (con particolare riguardo ai grandi immobili commerciali ed esclusi gli edifici pubblici e le PMI), incentiva il sistema elettronico di monitoraggio, auto-

mazione e controllo degli edifici e introduce un indicatore d'intelligenza per valutare la capacità tecnologica dell'edificio di interagire con gli occupanti e con la rete ai fini di una gestione efficiente;

in particolare, la proposta prevede che in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica (dal 2025 la disposizione si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto). Inoltre, negli edifici residenziali di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con oltre dieci posti auto si dovrà predisporre il pre-cablaggio per la ricarica elettrica;

la proposta di direttiva stabilisce che gli incentivi che possono essere concessi dallo Stato per migliorare l'efficienza energetica siano parametrati al risparmio energetico ottenuto dalla ristrutturazione;

la proposta non modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica laddove prevede che il 3 per cento della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del Governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno, rispettando i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti. Peraltro, tale previsione implica comunque un notevole impegno finanziario;

la proposta prevede che ove gli Stati membri predispongano una banca dati dove registrare gli attestati di prestazione energetica, questa debba permettere di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria, e che i dati sul consumo effettivo siano regolarmente aggiornati nel caso di edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m<sup>2</sup>;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nel-

l'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) l'obiettivo di sfruttare appieno il potenziale di risparmio energetico nel settore edilizio è pienamente condivisibile; tuttavia, rispetto ad un obiettivo così qualificante, la proposta di direttiva sembra offrire, di fatto, limitati strumenti; appare quindi opportuno verificare se le risorse indicate dalla Commissione europea siano sufficienti a sostenere lo sforzo finanziario che dovrà essere effettuato per raggiungere gli obiettivi prefissati o se non si debba ipotizzare il ricorso a strumenti innovativi specificamente destinati allo scopo;

b) premesso che l'obbligo previsto del 3 per cento annuo di ristrutturazione degli edifici dovrebbe riguardare non solo gli immobili del Governo centrale ma anche quelli di tutte le altre amministrazioni pubbliche, occorre tuttavia individuare strumenti e soluzioni attivabili per facilitare la sostenibilità finanziaria ed economica di tali interventi, che ovviamente implicano lo stanziamento di risorse ingenti;

c) è necessario garantire la massima informazione sugli strumenti e gli incentivi già disponibili per l'efficienza energetica e verificare se essi si siano rilevati pienamente utili allo scopo o se non occorra modificarli per orientarli meglio al conseguimento degli obiettivi;

d) la propensione alla spesa sugli immobili esistenti non appare sufficiente ai fini dell'efficienza energetica. Appare quindi utile valutare l'opportunità di individuare soluzioni innovative che incoraggino l'aggregazione della domanda e dell'offerta, facendo in modo che i micro e medi interventi privati e pubblici diventino parte di un piano di riqualificazione più ampio e consentano di incrementare il valore della quota di investimento prove-

niente dai fondi europei, riducendo la quota di cofinanziamento regionali e nazionali;

e) occorre rafforzare la previsione comune per cui gli incentivi per l'efficienza energetica debbono essere parametrati al risparmio energetico realmente ottenuto dalla ristrutturazione, confrontando le prestazioni energetiche prima e dopo la ristrutturazione stessa e ponendo di conseguenza l'esigenza di migliorare l'attendibilità e l'accuratezza gli attestati di prestazione energetica. Più in generale, appare però opportuno conferire carattere facoltativo e non vincolante alle modalità applicative di tale disposizione, rimettendole alla valutazione di ciascuno Stato membro;

f) la mancanza di una definizione armonizzata a livello europeo di « risparmio energetico ottenuto », inoltre, potrebbe portare a una molteplice varietà di metodi di calcolo nei diversi Stati membri, se pur basati sul confronto degli attestati di prestazione energetica, con la conseguenza di una diversificazione delle strategie degli Stati membri finalizzate alla ristrutturazione del parco edilizio. Sarebbe pertanto opportuno prevedere attestati di prestazione energetica armonizzati a livello europeo;

g) potrebbe risultare opportuno promuovere il ricorso a contratti di rendimento energetico, EPC, strumento importante a disposizione delle parti per cui nei contratti di locazione il beneficio verrebbe fruito sia dal locatore che dal locatario in modo tale da incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione;

h) con riferimento agli interventi per favorire lo sviluppo dell'elettromobilità, appare opportuno lasciare agli Stati membri la discrezionalità di calibrare l'applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale. Infatti, in mancanza di un adeguato sviluppo della rete infrastrutturale nazionale, i requisiti sui punti di ricarica potrebbero comportare semplicemente degli extra costi per i costruttori e per gli acquirenti senza portare i benefici auspicati;

*i)* la disposizione relativa alle banche dati in cui vengono registrati gli attestati di prestazione energetica per gli edifici contemplati risulta di difficile applicazione, dato che attualmente gli attestati di prestazione energetica si basano sul consumo stimato e non su quello effettivo, a meno che non si provveda a una modifica della struttura degli attestati di prestazione energetica e al regolare rilievo dei consumi reali negli edifici frequentemente visitati dal pubblico, il che, tuttavia, comporterebbe notevoli costi aggiuntivi;

*j)* l'aggiornamento e la progressiva attuazione da parte dell'UE degli obiettivi di efficienza energetica costituisce un'ul-

teriore sollecitazione per il Governo italiano ad aggiornare la Strategia energetica nazionale; conseguentemente, merita apprezzamento l'impegno manifestato dall'Esecutivo a provvedere alla sua adozione entro il mese di settembre al termine di un'ampia procedura di consultazione;

*k)* allo scopo di garantire la coerenza e la chiarezza della normativa applicabile per gli interventi di ristrutturazione per la prestazione energetica, potrebbe risultare opportuno istituire, a livello nazionale, una cabina di regia in materia di energia, ambiente e trasporti in modo da ricondurre ad omogeneità e coerenza le politiche settoriali.